

PROTOCOLLO D'INTESA SERVIZIO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Nell'attesa dell'emanazione delle prossime norme regionali riguardanti protocolli d'intesa e convenzioni si conviene quanto segue:

TITOLO I – FINALITA' E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

1. Con il presente protocollo d'intesa i Comuni di _____ delegano all'ASL Milano 3 il Servizio per l'Inserimento Lavorativo.
2. Il presente protocollo d'intesa ha durata di _____ anni dal _____ al _____
3. Al presente protocollo d'intesa potranno aderire – nel rispetto dei suoi principi informativi, con assunzione di relativi oneri, previa modifica ad integrazione dello stesso – altre Amministrazioni Comunali interessate.

Art. 2 – FINI E COMPITI DEL SERVIZIO

1. Il Servizio per l'Inserimento Lavorativo, d'ora in poi definito S.I.L., ha il fine di promuovere il processo d'integrazione lavorativa, avviando o definendo un corretto processo d'integrazione e collocazione sul mercato del lavoro di persone disabili, persone a rischio d'emarginazione, ex carcerati.
2. Il S.I.L. attua le sue finalità attraverso i seguenti compiti:
 - a) Inserimento lavorativo mirato attraverso la formulazione di specifici progetti personalizzati sulla base delle risorse e potenzialità possedute e dei problemi espressi, per i seguenti soggetti:
 - a) Soggetti portatori di handicap psicofisico e/o sensoriale (invalidi civili con percentuale d'invalidità pari o superiore al 46%, collocabili nel mondo del lavoro attraverso la L. 68/99);
 - b) Soggetti sofferenti psichici, per i quali sia ritenuto possibile un normale inserimento lavorativo;
 - c) Soggetti ex tossicodipendenti ed ex alcolodipendenti;
 - d) Soggetti a rischio d'emarginazione;
 - e) Ex detenuti o soggetti sottoposti agli arresti domiciliari.
 - b) Utenti segnalati da altri Servizi devono esser inviati, contestualmente alla segnalazione al S.I.L., ai Servizi Sociali del Comune di competenza.
 - c) Attività d'orientamento per le persone risultate non collocabili a seguito di tirocini d'osservazione e della valutazione.

- d) Attività di recupero delle situazioni problematiche relative a soggetti già inseriti nel mondo del lavoro.
- e) Collaborazione con Enti e Consorzi che gestiscono la formazione professionale e/o i progetti del Fondo Sociale Europeo.
- f) Ricerca di risorse aziendali e/o artigianali disponibili a collaborare all'integrazione lavorativa dei soggetti di cui sopra, attraverso un'attività di sensibilizzazione delle realtà sociali e produttive del territorio.
- g) Costituzione di una banca dati delle risorse produttive, anche in collaborazione con i vari Enti presenti sul territorio.
- h) Attività di consulenza rivolte ad aziende, artigiani, cooperative di produzione e cooperative sociali.
- i) Promuovere la formazione degli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni Deleganti nel campo dell'integrazione lavorativa.
- j) Promuovere la ricerca di fonti di finanziamento in materia d'integrazione lavorativa, informare i Comuni Deleganti delle opportunità, collaborare con i servizi comunali per la stesura di eventuali progetti e curare gli adempimenti necessari per ottenere i finanziamenti.

ART. 3 – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1. Il S.I.L. si colloca nel Servizio Disabili dell'ASSI ed è alle dirette dipendenze del Responsabile del Servizio Disabili. Il Responsabile è coadiuvato da un Coordinatore referente per tutti i S.I.L. delegati, nonché da Coordinatori o Referenti di Sede. Quest'organizzazione promuove il processo d'integrazione tra tutti i S.I.L. presenti sul territorio dell'ASL Milano 3.
2. Ogni sede S.I.L. fa riferimento ad un coordinatore o referente, psicologo, assistente sociale, educatore professionale con adeguata esperienza nel campo.
3. Le figure professionali presenti nel servizio sono: assistenti sociali, psicologi, educatori professionali con esperienza adeguata rispetto alle problematiche di cui trattasi, e personale amministrativo.
4. Il Coordinatore di Sede organizza incontri periodici trimestrali con i Servizi Sociali comunali per il monitoraggio degli interventi (quantità e qualità degli stessi).
5. Il Responsabile del Servizio Disabili e/o il Coordinatore Referente di tutti i S.I.L. a gestione ASL riuniscono periodicamente i Coordinatori dei singoli servizi a gestione delegata ASL e, ove necessario, gli altri operatori, per verificare l'andamento del Servizio e per discutere i progetti – obiettivo.
6. La quantità del personale richiesto dovrà essere definita nel documento di programmazione annuale e comunque non inferiore al personale previsto per l'anno _____, a meno che si verifichi una riduzione dell'utenza.

TITOLO II – ORGANISMI DECISIONALI E DI CONSULTAZIONE

Art. 4 – IL COMITATO TECNICO

1. Il Comitato Tecnico è formato dai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni Deleganti, dal Responsabile del Servizio Disabili e dai suoi collaboratori. Ad esso

partecipano i Direttori e/o i Coordinatori Sociali dei distretti. Il Comitato Tecnico è convocato dal Responsabile del Servizio Disabili almeno 2 volte l'anno.

2. Funzioni del Comitato Tecnico sono:
 - a) Elaborazione e presentazione all'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Deleganti del programma attuativo e dei relativi bilanci che tengano presenti le tematiche e le proposte ritenute più significative;
 - b) Verifica periodica semestrale sull'andamento del S.I.L.
3. Resta inteso che si possono prevedere Commissioni di lavoro integrate tra ASL e Comuni Deleganti su problematiche specifiche.

Art. 5 - L'ASSEMBLEA DEI SINDACI DEI COMUNI DELEGANTI

1. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni deleganti è formata dai Sindaci o loro delegati delle Amministrazioni di cui all'Art. 1; ad essa partecipa il Direttore Sociale o suo delegato e il Responsabile del Servizio Disabili.
2. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Deleganti nomina al proprio interno un Presidente che presiede l'Assemblea e la convoca almeno 2 volte l'anno.
3. L'Assemblea è ritenuta valida qualora i Sindaci o loro delegati presenti sono rappresentativi per il 50% + 1 della popolazione dei Comuni Deleganti.
4. All'Assemblea possono partecipare, su richiesta del Sindaco, con funzioni consultive, i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni Deleganti.
5. Funzioni dell'Assemblea sono:
 1. Approvazione dei programmi attuativi e dei relativi bilanci di previsione
 2. Approvazione delle relazioni e dei bilanci consuntivi
 3. Approvazione di variazioni dei programmi e dei relativi bilanci
 4. Approvazione di ogni variazione del protocollo d'intesa (vedi adesione di altri Comuni)
6. Ogni proposta messa in votazione è approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei Sindaci o loro delegati presenti, in relazione ai voti espressi secondo le quote di popolazione da ciascuno rappresentate.

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PREVENTIVO

Art. 6 - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PREVENTIVO

1. La bozza di programma attuativo annuale, nonché i relativi bilanci preventivi, sono presentati entro il 30 settembre al Comitato Tecnico da parte del Responsabile del Servizio Disabili e/o dal Coordinatore Referente di tutti i S.I.L.
2. Successivamente la bozza elaborata dal Comitato tecnico viene presentata all'Assemblea dei Sindaci che approva il documento definitivo entro il 15 ottobre. Le Amministrazioni Comunali iscrivono le somme approvate nei rispettivi bilanci.
3. I costi relativi al personale dei Servizi e gli altri costi generali sono ripartiti fra le Amministrazioni Comunali in base al numero degli abitanti, al netto di eventuali entrate derivanti da contributi o tariffe provenienti da altri Enti.
4. I costi relativi ai singoli interventi sono a carico delle Amministrazioni Comunali ove risiedono i soggetti inviati.
5. Il S.I.L. mette a disposizione gratuitamente le proprie banche dati relative alle risorse produttive, in condizione di reciprocità con gli altri S.I.L. gestiti dall'ASL 3.

6. I Comuni pagano il 50% della quota prevista per le spese di personale e i costi fissi entro il 15 maggio dell'anno di riferimento, il 35% entro il 15 settembre e il saldo a presentazione del consuntivo previa trasmissione di fatture da parte dell'ASL.

Art. 7 – PAGAMENTO BORSE LAVORO

I Comuni pagano le borse inerenti i propri residenti

- a) del periodo gennaio – aprile entro il 15/05;
- b) del periodo maggio – agosto entro il 15/09;
- c) del periodo settembre – dicembre a presentazione del consuntivo.

Art. 8 – VERIFICA, VALUTAZIONE E VARIAZIONE DEI PROGRAMMI

1. Il Responsabile del Servizio Disabili trasmette due volte l'anno alle Amministrazioni deleganti, entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre, una relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte di variazione di bilancio e di programma; riunisce entro tali date il Comitato tecnico per illustrare la relazione e formulare un parere congiunto sulla stessa e su eventuali variazioni di bilancio.
2. La variazione di bilancio deve essere approvata dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Deleganti entro il 15 ottobre dell'anno di riferimento.
3. Qualora il Comitato Tecnico effettuasse una valutazione negativa sull'andamento del servizio può chiedere la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Deleganti.

Art. 9 – RELAZIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il Responsabile del Servizio Disabili presenta al Comitato Tecnico, entro il mese di aprile, la relazione consuntiva, che deve indicare dati statistici sull'andamento del servizio e la verifica dei programmi realizzati.
2. La relazione con le osservazioni del Comitato Tecnico viene sottoposta entro il mese maggio all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Deleganti.

Art. 10 – BENI D'INVESTIMENTO PER IL S.I.L.

1. I beni d'investimento acquistati con gli stanziamenti dei Comuni Deleganti per il S.I.L. vengono iscritti nel registro dei beni ammortizzabili dell'ASL. Nel caso in cui non sia rinnovata la delega, da parte di tutti i Comuni Deleganti, i beni identificabili potranno essere ceduti in comodato d'uso ai Comuni; defezioni parziali non comportano titolo a qualsiasi genere di rimborso.
2. Qualora la delega, da parte dei Comuni, non venisse rinnovata, al termine della scadenza, sarà cura del Servizio Disabili trasmettere la documentazione d'interesse ai Comuni stessi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11 – APPALTO DEL SERVIZIO

1. Al fine di garantire la qualità del servizio svolto in caso di esternalizzazione dello stesso, l'ASL s'impegna a svolgere gare di appalto che garantiscano:

- a) Il sistema di aggiudicazione previsto all'Art. 23, comma 1, lettera b. del Dlgs 157/1995, cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con adeguato peso della valutazione degli aspetti qualitativi;
- b) Le capacità tecniche dei partecipanti, in relazione alle esperienze precedenti degli stessi nel campo e ai titoli di studio e alle esperienze richieste agli operatori;
- c) Una remunerazione delle differenti professionalità sufficiente a garantire l'adeguatezza delle prestazioni nel rispetto dei contratti
- d) L'ASL garantisce la presenza di propri esperti del settore nelle commissioni in gara; qualora l'ASL dovesse avvalersi di esperti esterni questi saranno concordati con le Amministrazioni Deleganti.

Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'effettiva entrata in vigore della Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" i Comuni Deleganti, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Disabili dell'ASSI, ridefiniscono i compiti e l'attività del S.I.L. in particolare in relazione alle seguenti funzioni:
 - a) Supporto alle Amministrazioni Deleganti nel raccordo con gli organismi di cui all'Art. 6 comma 1 della citata legge, d'ora in poi definiti uffici competenti, per quanto riguarda la programmazione, attuazione, verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili;
 - b) Coordinamento delle proprie attività con quelle degli "uffici competenti" per quanto riguarda le Convenzioni e le Convenzioni d'integrazione lavorativa previste agli Artt. 11 e 12 della citata legge, in modo tale che non vi sia sovrapposizione di funzioni, ma integrazione dei differenti ruoli;
 - c) Proposta su mandato delle Amministrazioni deleganti, di programmi o relazioni finalizzate all'accesso al Fondo regionale per l'occupazione di cui all'Art. 14 della citata legge.

Il presente protocollo d'intesa ha durata coincidente con il periodo della delega all'ASL.

**Per l'ASL Milano 3
il Direttore Generale
(Dr. Palmiro Boni)**

**Per l'Amministrazione Comunale
il Sindaco
(... ..)**
